

rale e possiamo stralciarla e rinviarla all'ultimo titolo. Vedremo allora il suo coordinamento con l'altra disposizione riguardante i procuratori.

**MORELLI GIUSEPPE, relatore.** Sono d'accordo, sebbene non sul contenuto e ne ripareremo alle disposizioni transitorie.

**ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Bisognerà togliere le parole « così pure » dall'ultimo comma.

**OLIVETTI.** Nella parte dell'articolo che si tratta di rinviare vi è una questione che non tocca per nulla i mozzorecchi e i procuratori legali; ma riguarda il procedimento dinanzi ai conciliatori e ai probiviri. Per questa parte non c'è nessun bisogno di disposizione transitoria.

**ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** È giusto; bisogna lasciare questa, che ha carattere generale.

**MORELLI GIUSEPPE, relatore.** Ed allora possono rimanere le parole « così pure ».

**PRESIDENTE.** Allora l'ultima parte dell'articolo 70 rimane così formulata:

« Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti dinanzi ai conciliatori ed ai probiviri.

« Così pure nulla è innovato alle norme che regolano la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato ».

La metto a partito.

(È approvato).

#### Art. 8.

« I procuratori possono, sotto la propria responsabilità, nominarsi uno o due sostituti fra i procuratori iscritti nello stesso Albo, con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte di appello, da comunicarsi in copia al presidente del Consiglio dell'ordine.

« Il procuratore sostituto rappresenta, per tutte le conseguenze di diritto, il procuratore che lo ha nominato.

« I procuratori possono anche, sempre sotto la loro responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente, alle udienze pubbliche ed a quelle dei presidenti e dei giudici delegati. L'incarico è dato volta per volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata ».

A quest'articolo la Commissione aveva proposto di sostituire:

« I procuratori possono, sotto la loro responsabilità, nominarsi uno o due sostituti fra i procuratori iscritti nello stesso albo,

con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte di appello, da comunicarsi in copia al presidente del Consiglio dell'ordine.

« Il procuratore sostituto rappresenta, per tutte le conseguenze di diritto, il procuratore che lo ha nominato.

« I procuratori possono anche, sempre sotto la loro responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente.

« L'incarico è dato volta per volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata ».

**MORELLI GIUSEPPE, relatore.** La Commissione crede superflue nell'ultimo comma le parole « alle udienze pubbliche ed a quelle dei presidenti e dei giudici delegati ». S'intende che il procuratore può farsi sostituire in tutti gli atti, essendo detto in seguito: « l'incarico è dato volta per volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata ».

Togliendo le parole che ho detto, tutto rimane compreso.

**ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Desidero fare una domanda: il procuratore sostituto potrà sottoscrivere le comparse ?

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di rispondere.

**MORELLI GIUSEPPE, relatore.** Si capisce, è naturale !

**ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Allora è una piena rappresentanza!

**MORELLI GIUSEPPE, relatore.** Sì, una rappresentanza che può essere data una volta sola, con atti depositati in cancelleria una volta tanto, ovvero volta per volta.

**ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Allora accetto.

**PRESIDENTE.** Metterò a partito l'articolo 8 nel testo della Commissione.

**SANDRINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SANDRINI.** Per sapere se questo incarico da darsi volta per volta, può concedersi con semplice lettera, come si usa attualmente, ovvero occorrerà un vero e proprio atto in carta bollata.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di rispondere.

**MORELLI GIUSEPPE, relatore.** Nella locuzione « dichiarazione separata » è compresa anche la lettera.

**PRESIDENTE.** Metto dunque a partito l'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione e accettato dal ministro.

(È approvato).